

**OGGETTO: Circolare n. 13 2011**

**Seregno, li 13 luglio 2011**

**OGGETTO: Circolare notiziario luglio 2011**

**DICHIARAZIONI: i conguagli dei 730 potrebbero slittare ad agosto**

Per effetto della proroga concessa ai Caf e ai professionisti alla trasmissione dei prospetti di liquidazione modelli 730/4 entro il prossimo 12 luglio, si rischia di slittare ad agosto i conguagli in busta paga dei 730/2011. Il fatto riguarda soprattutto i sostituti che non hanno optato per la ricezione telematica dei 730/4 da parte dell'Agenzia. Quelli che invece hanno chiesto entro il 31 marzo di ricevere telematicamente i 730/4 direttamente sulla loro utenza Entratel o su quella di un intermediario abilitato, potranno disporre dei prospetti di liquidazione entro il prossimo 22 luglio. In ogni caso, la maggior parte dei sostituti a questa data ha già elaborato i cedolini paga, pertanto, secondo previsione normativa, il termine del conguaglio è prorogato al primo mese utile: agosto.

**CARTELLE ESATTORIALI: sul ritardato pagamento mora al 5,0243%**

A decorrere dal 1° ottobre 2011, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,0243% in ragione annuale.  
*Agenzia delle Entrate, provvedimento 22/6/2011, prot. 2011/95314*

**STUDI DI SETTORE: le anomalie chiamano le comunicazioni**

Sono in arrivo comunicazioni di avviso ai contribuenti che hanno presentato "anomalie" negli studi di settore. Il periodo in esame è il 2007-2009, i soggetti sono quelli congrui ma con indici di incoerenza dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Le lettere servono a stuzzicare l'attenzione del contribuente in vista della prossima dichiarazione dei redditi. Non solo ... nella manovra economica spunta una norma che consentirà di effettuare accertamenti di tipo induttivo per chi commette errori gravi nella compilazione dei modelli relativi agli studi (la norma dovrà però passare al vaglio del Parlamento). Dal 10 giugno è presente una sezione sul sito delle Entrate per spiegare le ragioni dello scostamento o denunciare volontariamente eventuali imprecisioni delle comunicazioni. Anche gli intermediari sono destinatari di altrettante comunicazioni di irregolarità relative agli studi. Il programma "Serpico", a disposizione degli Uffici, permette di controllare i dati fino al periodo di imposta 2009. Le comunicazioni sono generate in seguito ad irregolarità dovute a omessa o infedele compilazione del modello studi oppure perché il contribuente ha invocato una causa di inapplicabilità o di esclusione dagli studi stessi non veritiera. In caso di gravi infedeltà che determinano l'applicazione della sanzione prevista dal c. 2 bis dell'art. 1 del DI 471/97 (non della semplice compilazione sbagliata di un rigo) potrebbe scattare l'accertamento induttivo in base al secondo c. dell'art. 39 del Dpr 600/73.

**INPS - GESTIONE SEPARATA: nuovo codice per le denunce contributive dei collaboratori**

Il messaggio Inps n. 13753 del 30 giugno 2011 avvisa i contribuenti che da questo mese di luglio è cambiato il codice per la compilazione delle denunce E-mens relative ai collaboratori. In base a quanto previsto dall'art. 39 della legge n. 183/10 è stato istituito il codice Tipo Rapporto 1E Amministratore e legale rappresentante in carica. Il valore 1E è obbligatorio a partire dalle denunce di competenza luglio 2011 e va utilizzato per dichiarare i dati relativi ad un amministratore che rivesta nello stesso momento la carica di legale rappresentante. Per gli altri amministratori, che non rivestono la carica di legale rappresentante, dovrà continuare ad essere utilizzato il codice tipo rapporto 1A.

**RAVVEDIMENTO OPEROSO: si al pagamento frazionato**

E' valido il ravvedimento operoso eseguito in modo frazionato, a condizione che rispetti il termine per la presentazione della dichiarazione. L'importante è che entro il cosiddetto termine lungo siano eseguite tutte le incombenze necessarie per il perfezionamento del ravvedimento, cioè versamento delle imposte, con relativi interessi e sanzioni. Il ravvedimento resta precluso in caso di controlli fiscali nei confronti del contribuente, o dallo scadere del termine indicato; in questi casi, l'omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni. Resta attuale, quindi, l'interpretazione data al termine "contestualmente" dalla circolare 180/E del 10 luglio 1998 che recita "il termine contestualmente non deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento debbano avvenire nel medesimo giorno, ma entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma". Pertanto, per pagamento contestuale delle somme per tributi, sanzioni e interessi, si deve intendere che tutti i pagamenti, anche se fatti in giorni o mesi diversi, devono essere fatti entro i termini, applicando però la mini-sanzione più elevata in caso di ravvedimento lungo.